



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Deliberato dal Consiglio Federale FISDIR del 27.11.10
Approvato dalla Giunta Nazionale CIP il 16.12.10

PARTE PRIMA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: PRINCIPI INFORMATORI

La giustizia della FISDIR è amministrata in base alle norme del presente regolamento di giustizia deliberato secondo i principi dello Statuto e delle leggi dello Stato e sottoposto all'approvazione del CIP.

Nell'applicare il presente regolamento non si può ad esso attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.

1. Se una controversia ovvero un fatto non possono essere decisi con una precisa disposizione, si ha riguardo alla legislazione vigente nell'ambito del CIP e delle federazioni sportive che regolano casi simili o materie analoghe. Se il caso rimane ancora dubbio si decide secondo i principi generali dell'ordinamento sportivo.

2. I tesserati, le società affiliate e gli organismi comunque soggetti all'osservanza delle norme della FISDIR devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.

3. Si fa decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze vietate, alla violenza sia fisica che verbale, nonché alla corruzione e ad ogni forma di discriminazione razziale.

4. I tesserati, i dirigenti di società e gli affiliati che commettano infrazione alle norme del Comitato o che contravvengano ai suddetti principi o che con giudizi e rilievi pubblici comunque ledano la dignità, il decoro, il prestigio della FISDIR e dei suoi organi, incorrono nei provvedimenti previsti dal presente regolamento.

5. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, ai dirigenti della FISDIR.

6. L'ignoranza dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi del Comitato competenti non può essere invocata a nessun effetto.

Gli atti, le circolari ed i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

ART. 2: PRINCIPI PROCESSUALI

E' garantita, con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale, l'applicazione delle norme del presente regolamento.

I componenti degli Organi di Giustizia, terzi ed imparziali, devono essere scelti in base a criteri oggettivi di professionalità e, pertanto, devono essere in possesso almeno della laurea in giurisprudenza.

Svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno nominati.

Le controversie sono discusse in pubblica udienza e le decisioni devono essere sempre motivate, anche se succintamente.

E' sancito il principio di impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.

E', altresì, garantito il diritto di difesa, la possibilità di ricsuzione del Giudice, ovvero la possibilità di revisione del giudicato nei casi di cui al successivo art. 37.

Le decisioni degli Organi Collegiali devono essere prese a maggioranza semplice.

Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 3: ILLECITO SPORTIVO ED OBBLIGO DI DENUNCIA

Rispondono di illecito sportivo le società, i loro dirigenti ed i tesserati in genere, i quali compiano o consentano che altri a loro nome o nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio agonistico.

In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento od il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio agonistico è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.

Il dirigente, il socio o il tesserato che comunque abbia o abbia avuto, rapporti con affiliati o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati al comma precedente o comunque ne abbia notizia, ha il dovere di informare immediatamente, mediante raccomandata o fax, ovvero a mezzo di qualsiasi servizio di comunicazione anche telematica o informatica corrente, la Procura, qualunque sia il modo in cui ne sia venuto a conoscenza.

Nel caso in cui gli Organi di Giustizia dovessero rilevare, fra i documenti in loro possesso, l'emergere di infrazioni aventi rilevanza disciplinare, devono immediatamente trasmettere gli atti alla Procura.

Chiunque, con una denuncia presentata all'Organo competente incolpi taluno che egli sa innocente ovvero simili a carico di lui le tracce di un illecito sportivo ovvero è consapevole dell'inesistenza del fatto, è soggetto alle sanzioni previste dal presente regolamento.

ART. 3 BIS: ILLECITO TENTATO

L'affiliato od il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è responsabile è punito, se l'azione non si compia e se l'evento non si verifichi, con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata.

ART. 4: RESPONSABILITA' DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETA'

Le persone indicate negli articoli precedenti rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa salvo diverse disposizioni.

I dirigenti che hanno la legale rappresentanza della società sono, altresì, ritenuti corresponsabili fino a prova contraria delle infrazioni ascritte alle società medesime.

Le società possono essere ritenute responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta nei casi previsti dal presente regolamento.

ART. 5: RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA' IN PARTICOLARE

Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme della FISDIR.

Le società sono oggettivamente responsabili dell'operato dei loro dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari.

Agli stessi effetti disciplinari le società rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori.

Le società si presumono responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio che risultino commessi da persone ad esse estranee; la presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalle società e dagli accertamenti effettuati risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.

Il doping costituisce illecito disciplinare, essendo contrario ai principi di correttezza e lealtà nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport ed alla funzione di quest'ultimo di valorizzare le genuine potenzialità fisiche e le qualità morali degli atleti.

La definizione di doping ed il procedimento disciplinare in materia sono contenuti nel Regolamento contro il doping.

Nel medesimo regolamento sono previste e punite le violazioni delle norme antidoping.

ART. 6: OBBLIGO DI RISERVATEZZA

E' fatto divieto di diffondere o di dare comunque notorietà, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, a qualsiasi atto o notizia che riguardi procedimenti disciplinari in corso, fino a che non sia intervenuta decisione definitiva.

TITOLO III SANZIONI

ART. 7: APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Gli Organi Giudicanti della FISDIR possono comminare esclusivamente le sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento.

Nello svolgimento della sua funzione il Giudice applica discrezionalmente le sanzioni previste dal presente Regolamento, nei limiti fissati dallo stesso, tenuto conto delle circostanze attenuanti ed aggravanti. Esso deve motivare tutti i provvedimenti emessi.

ART. 8: PROVVEDIMENTI A CARICO DELLE SOCIETA'

- a) ammonizione: consiste in un richiamo verbale o scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dal rapporto in essere;
- b) deplorazione: è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata per lievi trasgressioni;
- c) ammenda: è una pena pecuniaria comminata laddove siano integrati gli estremi di una contravvenzione. Consiste nel pagamento di una somma la cui entità varia da un minimo di 25,00 ad un massimo di € 300,00;
- d) squalifica del campo di gara per una o più giornate;
- e) perdita dell'incontro;
- f) penalizzazione nel punteggio;
- g) perdita o non assegnazione del titolo a squadre;
- h) retrocessione ad un livello inferiore del campionato;
- i) non ammissione a determinate manifestazioni o campionati a squadre regionali o nazionali o internazionali;
- l) sospensione dall'attività agonistica ufficiale nell'ambito della stagione agonistica in corso;
- m) radiazione.

ART. 9: PROVVEDIMENTI A CARICO DEI TESSERATI

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) squalifica per uno o più giornate per quel che attiene ai Campionati a squadre o per una o più manifestazioni per quel che si riferisce alle gare individuali;
- d) non assegnazione o revoca del titolo individuale;
- e) non ammissione a determinate manifestazioni o campionati individuali regionali, nazionali od internazionali anche se l'atleta abbia acquisito il titolo di partecipazione per qualificazione;
- f) sospensione da qualunque attività fino ad un massimo di cinque anni;
- g) radiazione.

ART. 10: PROVVEDIMENTI A CARICO DEI DIRIGENTI SOCIETARI E DELLA FISDIR

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) inibizione a rappresentare la società per una o più giornate (con riferimento ai Campionati a squadre) o per una o più manifestazioni (con riferimento alle gare individuali);
- d) inibizione temporanea a ricoprire cariche della FISDIR fino ad un massimo di cinque anni;

- e) inibizione perpetua a ricoprire cariche della FISDIR;
- f) radiazione.

ART. 11: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Sono circostanze aggravanti dell'infrazione, quando non ne sono elementi costitutivi, la particolare gravità del dolo ovvero della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione nonché la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione stessa.

Sono comunque aggravanti le seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto ricoprendo la carica di dirigente della FISDIR;
- b) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dalla carica ricoperta;
- c) aver danneggiato persone e cose;
- d) aver determinato o concorso a determinare turbativa dell'ordine pubblico;
- e) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi del comitato o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver commesso violenza su persone;
- h) aver agito per abietti o futili motivi;
- i) aver commesso il fatto colposo nonostante la previsione dell'evento;
- l) avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso.

ART. 12: CIRCOSTANZE ATTENUANTI

Sono circostanze attenuanti dell'infrazione la particolare tenuità della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione, nonché la particolare tenuità delle conseguenze dell'infrazione stessa.

Sono comunque circostanze attenuanti:

- a) aver agito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui;
- b) avere concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento unitamente all'azione od omissione del colpevole;
- c) essersi prima del giudizio adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del fatto o avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno;
- d) avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel presente articolo, può prendere in considerazione circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

ART. 13: CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Se concorrono più circostanze aggravanti si applica solamente la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

ART. 14: CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI

Se concorrono più circostanze attenuanti, si applica solamente la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

ART. 15: VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo Giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'Organo Giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

ART. 16: CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

L'Organo Giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare fra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.

Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

ART. 17: RECIDIVA

Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un altro aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

- 1) se la nuova infrazione è della stessa indole;
- 2) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi previsti sub 1 e sub 2 può essere sino a due terzi; nel caso di cui al numero 3, può essere da un terzo a due terzi.

In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

La contestazione della recidiva è obbligatoria.

La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Spetta all'Organo di Giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione del nuovo reato

ART. 18: SOSPENSIONE CAUTELARE

La sospensione è un provvedimento eccezionale che deve essere compiutamente motivato e adottato soltanto dall'Organo Giudicante su richiesta della Procura.

Qualora il Giudice accolga la richiesta della Procura, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio deve contenere le seguenti indicazioni:

- a)** generalità dell'imputato e degli elementi che servono ad identificarlo;
- b)** descrizione del fatto addebitato ed indicazione delle norme violate. Nella formulazione dell'imputazione il Giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dalla Procura;
- c)** la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
- d)** esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
- e)** la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- f)** la data e la sottoscrizione del Giudice.

La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante le fasi del dibattimento in presenza di determinati presupposti che devono essere:

la gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni.

La durata delle sospensioni non può essere superiore ai sessanta giorni, non è rinnovabile e può essere revocata o modificata dal Giudice prima della conclusione del dibattimento.

Il provvedimento di sospensione è appellabile entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Commissione di Appello.

La decisione dovrà essere emessa entro 10 giorni dalla impugnazione dinanzi alla Commissione di Appello. Qualora fosse richiesta dall'appellante la fissazione di apposita udienza in ordine al mantenimento o meno della misura cautelare la relativa data dovrà essere fissata entro 10 gg dall'impugnazione e comunicata all'appellante almeno 5 gg prima della medesima.

La decisione in tal caso dovrà essere emessa entro 2 gg dalla suddetta udienza.

I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

ART. 19: APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA DELLE PARTI

I soggetti di cui all'art. 1 comma 2 possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di 1° grado, al fine di chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura.

L'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con provvedimento non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

L'applicazione di sanzioni su richiesta delle parti è esclusa nei casi di recidiva, nei casi di doping e nei casi in cui sono stati compiuti atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, configurandosi tali violazioni quali illecito sportivo.

ART.20: COLLABORAZIONE DEGLI INCOLPATI

In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.

In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.

ART.21: DELL'ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI: AMNISTIA, INDULTO, GRAZIA E PRESCRIZIONE

a) AMNISTIA: è un provvedimento di clemenza generale. Estingue l'infrazione e, nel caso in cui sia stata irrogata la sanzione, fa cessare l'esecuzione; fa cessare anche le sanzioni accessorie.

Nel caso in cui vi sia un concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alla specifica infrazione per la quale è stata concessa.

E' un provvedimento che può essere sottoposto a condizioni ed obblighi ed in tal caso non diviene operante se non sia provato l'adempimento dell'obbligo o il verificarsi della condizione sospensiva.

L'estinzione dell'infrazione è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento relativo, salvo che questo stabilisca una data diversa.

La competenza alla concessione dell'amnistia spetta al Consiglio Federale, il quale prefissando i limiti del provvedimento è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'amnistia stessa.

Per i giudizi in corso di svolgimento, per infrazioni coperte dall'amnistia, l'Organo Giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere. Non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

b) INDULTO: è un provvedimento di clemenza di carattere generale con il quale viene estinta in tutto o in parte la sanzione già irrogata o la stessa viene commutata in altra meno grave. L'indulto non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

La sua efficacia è di regola circoscritta alle sanzioni inflitte a tutto il giorno precedente la data della deliberazione del Consiglio Federale che è l'Organo competente alla concessione, salvo che il relativo provvedimento non stabilisca una data diversa. Il Consiglio Federale deve prefissare i limiti del provvedimento.

L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei confronti dei recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni.

c) GRAZIA: è un provvedimento particolare ed individuale che va, di conseguenza, a beneficio soltanto di un determinato tesserato. La grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

La Grazia può essere concessa dal Presidente della FISDIR qualora sussistano particolari motivi e l'interessato abbia scontato almeno metà della sanzione inflitta, dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua, ovvero potrà commutarla in altra più lieve.

La Grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e può essere concessa solo a seguito di domanda scritta dell'interessato da presentarsi alla Segreteria del Presidente direttamente o mediante raccomandata A/R o fax; nei casi di radiazione essa non può essere concessa prima che siano decorsi 5 anni dall'adozione del provvedimento definitivo.

d) PRESCRIZIONE: la prescrizione decorre:

- 1) per l'infrazione consumata dal giorno della consumazione;
- 2) per quella tentata, dal giorno in cui è cessata l'attività in violazione;
- 3) per l'infrazione continuata, dal giorno in cui è cessata la continuazione.

I termini di prescrizione sono i seguenti:

- per le infrazioni comuni due anni;
- per le infrazioni per illecito sportivo 5 anni;
- per gli illeciti da doping 8 anni.

ART. 22: INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.

Sono cause interruttive:

- 1) l'interrogatorio davanti alla Procura;
- 2) l'invito a presentarsi davanti alla Procura per rendere l'interrogatorio;
- 3) la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare.

Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini previsti possono essere prolungati oltre la metà.

ART. 23: SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE

Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro Giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente Regolamento

PARTE SECONDA

TITOLO IV GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

ART. 24: ORGANI GIUDICANTI ORDINARI DI 1° GRADO E DI 2° GRADO

Sono Organi giudicanti ordinari di 1° grado:

- a) I Giudici Sportivi in ordine alle infrazioni ai regolamenti della FISDIR rilevate in sede di omologazione di gare con esclusione delle infrazioni di carattere disciplinare.
- b) La Commissione di Giustizia della FISDIR, in ordine agli illeciti sportivi e per tutto quanto non di competenza dei Giudici Sportivi.

E' Organo Giudicante ordinario di 2° grado:

- a) La Commissione di Giustizia della FISDIR per quanto riguarda i ricorsi avverso le decisioni dei Giudici Sportivi, nelle materie allo stesso attribuite;
- b) La Commissione di Appello della FISDIR sui ricorsi avverso le decisioni emesse in primo grado dalla Commissione di Giustizia.

ART. 25: GIUDICI SPORTIVI

Il Consiglio Federale nomina un Giudice Sportivo. Nomina altresì un segretario ed eventuali collaboratori.

Il Giudice Sportivo resta in carica per l'intera durata del loro mandato che è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

Il Giudice Sportivo è Giudice monocratico di primo grado ed ha competenza territoriale - nazionale con riferimento alle infrazioni ed ai regolamenti della FISDIR rilevati in sede di omologazione di gare con esclusione di infrazioni per illecito sportivo e per uso di sostanze e metodi vietati.

Egli provvede ad omologare i risultati delle gare ed è competente a decidere sugli atti trasmessi da arbitri o giurie o da chi è preposto al controllo della regolarità della gara, per l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni alle norme regolamentari commesse in sede di gare, con l'esclusione di fatti che investano decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dagli arbitri nel corso della gara sulla base di specifico regolamento.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Giudice Sportivo espleta le istruttorie ritenute necessarie. L'instaurazione del giudizio avviene d'ufficio dietro esame dei fatti denunciati nei referti arbitrali e nella documentazione agli stessi allegata, o evidenziata dai rapporti dei commissari di campo. L'instaurazione del giudizio può avvenire anche su reclamo di parte.

Il reclamo deve essere preannunciato telegraficamente o a mezzo fax all'Ufficio del Giudice Sportivo competente presso la Segreteria della FISDIR entro le ore 24 del giorno successivo a quello nel quale la gara è terminata.

Il reclamo, con le motivazioni alla base dello stesso, deve essere presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato ovvero spedito a mezzo raccomandata o a mezzo fax all'Ufficio del Giudice Sportivo competente presso la Segreteria Generale della FISDIR entro e non oltre le ore 24 del secondo giorno successivo a quello nel quale la gara è terminata.

La Segreteria, nel caso di presentazione diretta, deve apporre l'indicazione del giorno e dell'ora in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta; essa lo sottoscrive lo unisce agli atti del procedimento e rilascia attestazione della ricezione. Nel caso di spedizione a mezzo fax, ovvero a mezzo di qualsiasi servizio di comunicazione anche telematica o informatica corrente purché indirizzato al Presidente o al Segretario Federale, il reclamante ha l'onere di conservare la prova della spedizione del fax.

ART. 26: LA PROCURA

E' l'unico Organo di Giustizia inquirente e requirente della FISDIR. Essa è composta da un Procuratore, da un segretario e di eventuali altri collaboratori tutti specificamente nominati dal Consiglio Federale ai sensi dello Statuto della FISDIR.

Il Procuratore resta in carica per l'intera durata del loro mandato che è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

La Procura agisce in piena autonomia ed è competente in via esclusiva a compiere tutti gli atti necessari per l'accertamento delle responsabilità di Organi, strutture, entità affiliate, entità associate e tesserati della FISDIR che siano incorsi nella violazione di cui all'art. 1 del presente R.G.S.

Il Procuratore svolge le inchieste e le istruttorie o su propria iniziativa o su richiesta o denuncia dei soggetti summenzionati in ordine alla violazione dello Statuto e delle normative della FISDIR, non specificatamente attinenti alla pratica tecnico sportiva di esclusiva competenza dei Giudici Sportivi.

Il Procuratore esamina i fatti che comportino violazioni delle norme con particolare riferimento alla previsione dell'obbligo di tenere una condotta conforme ai principi di correttezza, lealtà e probità sportiva di cui all'art. 1.

Il Procuratore, acquisiti i relativi atti, può procedere all'archiviazione, ovvero al rinvio a giudizio dinanzi alla Commissione di Giustizia, per il provvedimento di primo grado formulando gli addebiti e dandone, in entrambi i casi, comunicazione agli interessati.

Può avvalersi, per le proprie indagini, della collaborazione di tutti gli organi, strutture, servizi, uffici e commissioni della FISDIR.

Può disporre, altresì di tutti i mezzi di accertamento ritenuti opportuni per la cognizione dei fatti demandatigli.

In qualunque momento dell'indagine, nei casi di particolare gravità, la Procura può avanzare richiesta, al Giudice competente, di disporre un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento.

Prima della scadenza del termine di cui all'art.35 del presente R.G.S. la Procura, se non deve disporre l'archiviazione, comunica a mezzo raccomandata A.R. la contestazione dei fatti all'incolpato avvisandolo che entro e non oltre 10 giorni può visionare gli atti, fornire, direttamente o tramite un difensore munito di delega, le controdeduzioni e può chiedere di essere sentito. In quest'ultimo caso è obbligo della Procura ascoltare l'incolpato.

La contestazione deve altresì contenere l'avviso che l'incolpato ha la facoltà di indicare il luogo dove intende ricevere le comunicazioni e che, in difetto, le stesse comunicazioni saranno inviate al domicilio risultante presso l'ufficio tesseramenti.

La Procura, trascorsi 10 gg. dal ricevimento della suddetta raccomandata, sentito l'incolpato se da questi richiesto, esaminati tutti gli atti istruttori, se non deve disporre l'archiviazione formula richiesta di apertura del procedimento disciplinare (deferimento) alla Commissione di Giustizia. Il deferimento è comunicato a mezzo raccomandata A.R. all'incolpato e deve contenere l'esposizione dei fatti contestati, le norme che si ritengono violate, nonché le fonti di prova. Alla Commissione di Giustizia deve essere altresì trasmesso il fascicolo dell'attività istruttoria della Procura.

La Procura interviene direttamente nei due gradi di giudizio. Può chiedere che siano rivolte domande ai testi ed all'incolpato, illustra le proprie richieste e formula le conclusioni. Ha altresì il diritto di replica e diritto di impugnazione alla Commissione di Appello.

ART. 27: LA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA

La Commissione di Giustizia della FISDIR si compone di un Presidente, di 2 membri effettivi e di 1 supplente, nominati dal Consiglio Federale che provvede anche a nominare un Segretario.

I componenti della Commissione di Giustizia restano in carica per l'intera durata del loro mandato che è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

Alla Commissione di Giustizia spetta, in caso di disaccordo delle parti, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, di cui all'art.40 dello Statuto della FISDIR e dell'arbitro di parte ove questa non vi abbia provveduto.

La Commissione di Giustizia della FISDIR, presieduta dal Presidente, è insediata con la presenza dei tre membri, e per la validità delle sue decisioni, è richiesta la maggioranza.

La Commissione di Giustizia, è Giudice di primo grado con riferimento alle infrazioni per illecito sportivo e per tutto quanto non di competenza dei Giudici Sportivi, mentre è Giudice di secondo grado per quanto riguarda i ricorsi avverso le decisioni dei Giudici Sportivi, nelle materie agli stessi attribuite.

I procedimenti davanti alla Commissione di Giustizia sono promossi:

- a)** su iniziativa di parte in ordine alla impugnazione delle decisioni del G.S.;
- b)** per iniziativa della Procura per quanto riguarda le infrazioni per illecito sportivo e le violazioni di norme del Comitato, nonché per tutto quanto non di competenza del G.S..

La Commissione di Giustizia ricevuto l'atto di impugnazione avverso le decisioni del G.S. ovvero ricevuto il deferimento della Procura provvede alla fissazione dell'udienza e a darne avviso alle

parti a mezzo raccomandata A.R. ovvero a mezzo fax ovvero a mezzo di qualsiasi servizio di comunicazione anche telematica o informatica corrente.

La comunicazione deve altresì contenere l'avviso che il ricorrente o l'incolpato può prendere visione di tutti gli atti del procedimento ed estrarre copia fino al giorno precedente la seduta e l'avviso che può nominarsi un difensore di fiducia e che può presentare memorie ed indicare testi e mezzi di prova fino all'apertura del dibattimento.

La fissazione dell'udienza non potrà superare il termine di 7 gg. dal ricevimento del reclamo avverso le decisioni del G.S.

Il Presidente può nominare un relatore.

La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal Presidente che decide senza formalità.

La Commissione di Giustizia delibera entro e non oltre i termini di cui all'art. 35 del presente R.G.S..

Il termine per comparire innanzi la Commissione a seguito del deferimento della Procura non potrà essere inferiore a 10 giorni e superiore a 20. Il Presidente può altresì nominare un relatore. Il provvedimento di fissazione della seduta viene immediatamente comunicato alla Procura.

L'incolpato può prendere visione di tutti gli atti del procedimento ed estrarre copia fino al giorno precedente la seduta.

E' fatta salva, altresì, la facoltà della Procura e dell'incolpato di presentare, entro lo stesso termine, memorie e documenti in duplice copia, di cui una viene consegnata dalla Commissione all'altra parte.

ART. 28: LA COMMISSIONE DI APPELLO

La Commissione di Appello della FISDIR si compone di un Presidente, di due membri effettivi e un supplente, tutti nominati dal Consiglio Federale che provvede anche alla nomina di un Segretario.

I componenti della Commissione di Appello restano in carica per l'intera durata del loro mandato che è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

La Commissione, presieduta dal Presidente, è insediata con la presenza di cinque membri, e per la validità delle sue decisioni è richiesta la maggioranza.

La Commissione d'Appello della FISDIR è Giudice di secondo grado e giudica sui ricorsi avverso le decisioni della Commissione di Giustizia, con esclusione delle materie di competenza dei Giudici Sportivi.

Le decisioni emesse in secondo grado sono definitive, salvo quanto previsto dallo Statuto della FISDIR.

Il ricorso in appello è ammesso purché presentato entro i termini regolamentari e nella forma descritta dai successivi artt. 29 - 32 - 33 - 34.

Il ricorso in appello è inammissibile se è presentato quando la decisione dell'Organo Giudicante di primo grado è passata in giudicato.

Gli Organi di Appello (Commissione di Giustizia per i ricorsi avverso le decisioni dei G.S. e la Commissione d'Appello):

- a)** se valutano diversamente in fatto o in diritto le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riformano in tutto o in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del ricorrente, ad eccezione degli appelli presentati dalla Procura a seguito di decisioni di primo grado ritenute non congrue;
- b)** se rilevano motivi di inammissibilità od improcedibilità dell'appello non rilevati in primo grado, annullano la decisione impugnata senza rinvio;
- c)** se ritengono insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dagli Organi di primo grado, annullano la decisione impugnata e rinviando all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un esame del merito;
- d)** se rilevano che gli Organi di primo grado non hanno provveduto su tutte le domande loro proposte, non hanno preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non hanno in alcun modo motivato la propria decisione o hanno in qualsiasi modo violato le norme sul contraddittorio, annullano la decisione impugnata e rinviando all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
- e)** se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia agli atti al Giudice.

Con l'Appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

La Commissione di Appello decide in base agli atti acquisiti nel procedimento di primo grado, e comunque nei termini previsti dall'art 35 del presente Regolamento.

Le parti e la Procura possono proporre nuove prove o richiedere ulteriori accertamenti unicamente quando la loro necessità sia emersa successivamente al giudizio di primo grado o quando l'organo di appello le ritenga indispensabili ai fini della decisione.

Gli appelli devono esporre a pena di inammissibilità i motivi di censura in fatto e/o in diritto della decisione impugnata.

Con l'atto di appello non possono proporsi domande e questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio.

Il Presidente della C.A. può nominare un relatore e deve fissare la relativa udienza non oltre 7 gg. dal ricevimento del ricorso.

Qualora nell'atto di impugnazione le parti chiedono di essere sentite ovvero propongono nuove prove ovvero chiedono nuovi accertamenti, la comunicazione della fissazione dell'udienza è inviata a tutte le parti.

Nel caso di rigetto, di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso deve essere disposto l'incameramento della tassa di impugnazione.

Nel caso di riforma, anche parziale, del giudicato di primo grado deve essere disposta la restituzione di tutte le tasse versate.

Il gravame interposto non sospende l'esecuzione della decisione già adottata.

Si applicano, per quanto compatibili, le norme di carattere processuale previste nel presente Regolamento.

PARTE TERZA

TITOLO V DISPOSIZIONI PROCESSUALI

ART. 29: LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Sono legittimati ad instaurare procedimento mediante presentazione di ricorso o denuncia gli affiliati, i loro dirigenti, i tesserati in genere, che si ritengano lesi nei propri diritti.

E' inoltre legittimato ad agire d'ufficio la Procura.

Quando si inoltra un reclamo in ordine allo svolgimento delle gare, sono titolari di interesse diretto soltanto gli affiliati ed i tesserati partecipanti alla manifestazione.

Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre esposto anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse per un miglior piazzamento nella manifestazione stessa.

L'atto introduttivo per le società deve essere firmato, a pena di inammissibilità, da chi ne ha la rappresentanza. La rappresentanza legale è desumibile dall'ultimo modulo di affiliazione o da quello delle variazioni delle caratteristiche sociali depositate presso gli uffici federali per l'anno sportivo in cui è proposto il giudizio.

In tutti i procedimenti avanti gli Organi di Giustizia Sportiva, è ammessa, a spese dell'interessato, la difesa tecnica e, purché siano assicurate le condizioni di una difesa libera ed effettiva, la difesa personale. L'incolpato è comunque libero di scegliere la propria linea difensiva anche non presentandosi alle convocazioni.

Quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di delega con firma autenticata dallo stesso difensore.

Il difensore può essere revocato o sostituito in qualsiasi momento del procedimento con comunicazione scritta tempestiva.

Il difensore può svolgere indagini per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, da sottoporre sia alla Procura perché ne tenga conto ai fini delle sue determinazioni, sia al Giudice investito del procedimento.

ART. 30: OBBLIGHI PROCESSUALI

Le società ed i tesserati sono tenuti a fornire nei termini richiesti, agli Organi Procedenti, tutte le informazioni, le copie degli atti nonché i documenti ritenuti necessari all'accertamento dei fatti. I tesserati sono tenuti, altresì, a rispondere alle convocazioni degli Organi di Giustizia e la mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce infrazione disciplinare secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Chiunque, nel corso di un procedimento non ottemperi, senza giustificato motivo, a quanto sopra richiesto o tragga in inganno l'Organo Procedente nelle sua funzione Giudicante è soggetto alle sanzioni di cui al presente regolamento.

ART. 31: POTERI ISTRUTTORI DEGLI ORGANI DISCIPLINARI

Gli Organi Giudicanti e la Procura nell'istruire procedimenti di rispettiva competenza possono:

- a) assumere prove ammettendo le parti a documentare quanto da esse asserito;
- b) richiedere atti e documenti necessari alle competenti autorità del Comitato, ovvero chiedere integrazione di atti o documenti ad altri Organi di Giustizia Sportiva;
- c) disporre l'interrogatorio dei testi o delle parti ed ascoltare queste ultime su richiesta delle stesse;
- d) ammettere scritti e memorie difensive.

Il mancato adempimento di quanto richiesto, comporterà l'assoggettamento a sanzioni disciplinari ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo.

TITOLO VI PROCEDIMENTO ORDINARIO DI GIUSTIZIA

ART. 32: FORMA DELL'ATTO INTRODUTTIVO

Il soggetto legittimato a norma dell'art.29 può adire l'Organo di Giustizia competente mediante:

- a) reclamo per le materie di competenza dei Giudici Sportivi di cui all'art.25 del presente R.G.S.;
- b) ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo;
- c) ricorso avverso le decisioni della Commissione di Giustizia quale Organo di 1° grado in sede disciplinare;
- d) ricorso avverso le decisioni della Commissione di Giustizia in sede di sospensione cautelare;
- e) esposto o denuncia alla Procura in ordine ad infrazioni di carattere disciplinare non appartenenti alla competenza dei G.S..

Salvo quanto previsto per i procedimenti avanti ai G.S., gli atti introduttivi debbono contenere a pena di inammissibilità:

- a) le generalità della persona fisica o le generalità del rappresentante legale dell'ente che agisce, nonché la denominazione di quest'ultimo;
- b) l'esposizione dei fatti e delle ragioni che giustificano la domanda;
- c) la sottoscrizione in calce all'atto del soggetto legittimato a proporre l'atto.

L'atto introduttivo deve essere presentato, a pena di inammissibilità, personalmente ovvero a mezzo delegato con delega in calce all'atto ovvero a mezzo difensore munito di delega. Può essere altresì spedito a mezzo raccomandata A.R., ovvero via fax, ovvero a mezzo servizio di comunicazione informatica o telematica corrente purché indirizzato al Presidente o Segretario

Federale con obbligo di presentare, sempre a pena di inammissibilità dell'atto, l'attestazione del versamento della tassa prevista per l'atto in questione prima dell'udienza.

Le eventuali controparti, avvisate dalla Segreteria Federale, possono presentare all'Organo competente adito, con le stesse modalità sopra previste, memorie difensive e richieste istruttorie fino al giorno dell'udienza.

Per le denunce non è prevista alcuna formalità oltre quella della sottoscrizione da parte del denunciante.

L'inosservanza di quanto previsto nel presente articolo costituisce motivo di inammissibilità del reclamo, ricorso o denuncia.

La rinuncia o il ritiro della denuncia non hanno effetto per i procedimenti di illecito sportivo.

ART. 33: TASSE

Il Consiglio Federale fissa annualmente le tasse o le cauzioni per i ricorsi.

In caso di accoglimento, anche parziale dell'istanza, la tassa viene restituita.

L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione di tutte le tasse precedentemente versate.

Il ricorso non accolto e/o dichiarato improcedibile comporta l'incameramento della relativa tassa versata.

Il mancato versamento nei termini della tassa specificatamente prevista per il tipo e grado di giudizio, comporterà la immediata declaratoria di improcedibilità da parte del Presidente dell'Organo di Giustizia adito.

Nessuna tassa è prevista per le denunce o esposti alla Procura.

ART. 34: TERMINI PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE

Per la proposizione degli atti introduttivi al giudizio sono previsti i seguenti termini perentori:

- a) reclamo:** modalità e termini di cui all'art. 25 del presente Regolamento;
- b) ricorso dinanzi Commissione di Giustizia:** entro e non oltre 5 gg. dalla data di comunicazione della decisione da parte dell'Organo Giudicante, con decorrenza dalla data di pubblicazione della medesima sul comunicato ufficiale della FISDIR;
- c) ricorso dinanzi Commissione d'Appello Federale:** entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione della decisione della Commissione Giustizia;
- d) denuncia:** entro e non oltre i limiti delle prescrizioni fissati a norma dell'art. 21 lett. D.;

Ove il termine finale relativo alla proponibilità di un ricorso e di una denuncia cada in giorno festivo, il predetto termine è prorogato al primo giorno non festivo seguente.

ART. 35: TERMINI PER L'EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI

Per il deposito delle decisioni, gli Organi di Giustizia sono tenuti al rispetto dei seguenti termini:

- a) per le decisioni dei G.S.: 2 gg. dal ricevimento del referto di gara o dalla presentazione del reclamo;
- b) per le decisioni della Commissione di Giustizia: 3 gg. dall'udienza finale di discussione del ricorso e 10 gg. dall'udienza di discussione del deferimento della procura;
- c) per le decisioni della Commissione di Appello: 5 gg. dal ricevimento del ricorso;
- d) per le istruttorie della Procura: 30 gg. dal ricevimento della denuncia o esposto.

Per giusta causa ovvero per particolare complessità del procedimento i termini possono essere prorogati non oltre 15 gg. rispetto a quelli previsti dal presente articolo, dallo stesso Organo procedente, e comunque per non più di 2 volte.

ART. 36: ESECUTIVITÀ DELLE DECISIONI

Tutte le decisioni pronunciate dagli Organi giudicanti sono immediatamente esecutive anche se, in virtù delle norme regolamentari, non sono ancora passate in giudicato.

La presentazione o la pendenza di un'impugnativa non sospende l'immediata esecutività della decisione.

Il Giudice di secondo grado, peraltro, ove sussistano circostanze gravissime può disporre la sospensione della esecuzione, su istanza di parte.

La decisione del Giudice di secondo grado sulla sospensione dell'esecuzione deve avvenire nel termine utile ai fini della gara successiva.

La sospensione dell'esecuzione deve essere richiesta espressamente con il ricorso che impugni la decisione di primo grado.

In caso di riforma o annullamento della decisione impugnata, i provvedimenti già eseguiti interamente o parzialmente si intendono revocati.

Il periodo di sospensione cautelativa effettivamente sofferto viene computato ai fini dell'applicazione delle sanzioni.

ART. 37: FORMAZIONE DEL GIUDICATO

La decisione degli Organi di Giustizia è definitivamente esecutiva nei seguenti casi:

- a) quando sono stati esperiti tutti i gradi di giudizio;
- b) quando sono decorsi i termini per l'impugnazione;
- c) quando risulta oggettivamente impossibile l'espletamento del secondo grado di giudizio nell'ipotesi di squalifica per una giornata di gara.

ART. 38: NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

Tutti i provvedimenti degli Organi di Giustizia sono notificati dalla Segreteria all'interessato a mezzo raccomandata A.R., salvo nei casi di procedura di urgenza nei quali possono essere notificati anche a mezzo telegramma o fax ovvero a mezzo di qualsiasi servizio di comunicazione anche telematica o informatica corrente.

Per i provvedimenti disciplinari sospensivi la comunicazione è preceduta da telegramma con effetto immediato.

Le decisioni degli Organi di Giustizia sono comunicate, altresì, alla Procura, alle strutture territoriali nel cui territorio risiede il tesserato o la società ed alla società presso la quale il tesserato è iscritto.

Tutte le decisioni degli Organi Giudicanti sono esecutive dopo la loro notifica con le modalità di cui agli articoli precedenti.

ART. 39: CASELLARIO GIUDIZIALE

Copia di tutti i provvedimenti definitivi è trasmessa dagli Organi di Giustizia alla propria Segreteria che provvede all'aggiornamento del Casellario Giudiziale per le società ed i tesserati.

Si fa obbligo alla Segreteria degli Organi di Giustizia, in occasione di procedimenti di giustizia sportiva di inserire nel fascicolo di giudizio il certificato del Casellario dal quale risulti se vi siano, a carico delle parti sottoposte a procedimento, procedimenti disciplinari passati in giudicato.

Devono essere altresì registrati i periodi di sospensione irrogati ed effettivamente scontati anche se i relativi provvedimenti sono stati successivamente riformati.

TITOLO VII PROCEDIMENTI SPECIALI

ART. 40: RICORSO IN REVISIONE

Le sentenze impugnabili per revisione sono soltanto quelle divenute irrevocabili per qualunque causa (per essere stati esperiti i mezzi di impugnazione previsti dal presente Regolamento, o per scadenza dei termini previsti per ricorrere in appello).

Si può proporre la revisione:

- a)** in caso di sopravvenienza di nuove e decisive prove di non colpevolezza;
- b)** in caso di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto-reato (es. falsa testimonianza) da cui dipenda l'attuale condanna;
- c)** in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza con quelli di altra irrevocabile.

Sono legittimati a proporre la revisione la Procura ed il soggetto condannato.

La revisione è esperibile senza limiti di tempo.

La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa della pena.

La domanda deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente ad eventuali atti e documenti presso la Commissione di Appello.

Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, la Commissione d'Appello dichiara l'inammissibilità della richiesta stessa.

La Commissione d'Appello può in qualunque momento disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione.

Per il giudizio di revisione si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.

Nel caso di accoglimento della richiesta di revisione la Commissione di Appello revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento, indicandone la causa nel dispositivo, con provvedimento non impugnabile.

Si pronuncia con provvedimento non impugnabile anche in ipotesi di rigetto della richiesta di revisione.

Il Giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

ART. 41: RICORSO IN RICUSAZIONE ED ASTENSIONE

Un componente degli Organi di Giustizia può essere ruscato nei seguenti casi:

1. se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
2. se egli stesso od il coniuge è legato da vincoli di affinità o di parentela sino al terzo grado di una delle parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
3. se vi è inimicizia grave o se vi sono motivi di dissidio tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
4. se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni;
5. se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
6. se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata la decisione egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.

Il ricorso per la ruscazione, contenente motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere promosso nelle forme di cui agli artt. 29 e seguenti, non appena l'interessato venga a conoscenza della composizione nominativa dell'Organo Giudicante e comunque prima della decisione. Anche la Procura è legittimata alla ruscazione; quanto ai termini la dichiarazione di ruscazione deve essere presentata non oltre l'espletamento delle formalità di apertura del procedimento.

Qualora la causa di ruscazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza di detto termine, la dichiarazione può essere proposta entro 3 giorni o, se sorta o divenuta nota durante l'udienza, deve essere proposta prima del termine dell'udienza stessa.

La ruscazione sospende il relativo procedimento.

Sulla ruscazione decide la Commissione di Appello se essa concerne i Giudici Sportivi o la Commissione di Giustizia; la Commissione di Giustizia quando essa riguarda la Commissione di Appello. I Procuratori non sono ruscabili ma devono quando esistano gravi ragioni di convenienza.

Sulla ruscazione il Giudice adito decide entro e non oltre 5 gg. dal ricevimento del ricorso.

Il Giudice ricusato non può pronunciare, né concorrere a pronunciare decisione fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il Giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.

Il Giudice è obbligato ad astenersi in tutti i casi già previsti dal presente articolo nei punti da 1 a 5 o qualora esistano altre gravi ragioni di convenienza.

La decisione, pronunciata dopo aver ascoltato il Giudice ricusato e assunte, se del caso le prove offerte, non è impugnabile ed in caso di accoglimento del ricorso dovrà indicare il nominativo del Giudice supplente che dovrà sostituire quello ricusato. Il nuovo membro resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.

ART. 41: PROCEDURA D'URGENZA

Nei casi in cui si ha il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per il procedimento ordinario relativo alle materie di competenza dei G.S. il diritto del reclamante ovvero il diritto del ricorrente avverso la decisione dei G.S. sia minacciato da un pregiudizio imminente, soprattutto in relazione ad una gara o manifestazione successiva per la quale la decisione risulta influente, su istanza di parte o d'ufficio il Presidente della FISDIR può disporre l'applicazione della procedura d'urgenza di cui al presente articolo. In tal caso i termini per le decisioni del G.S. e quelle della Commissione di Giustizia sono rispettivamente di 24 ore dalla presentazione del reclamo e di 3 gg. dalla presentazione del ricorso.

Allo stesso modo si procede quando sussistono rilevanti esigenze di una spedita e corretta organizzazione dei Campionati a squadre. In tal caso i termini per le decisioni e le istruttorie degli Organi di Giustizia sono ridotti fino alla metà.

ART. 42: RIABILITAZIONE

La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

E' emesso dalla Commissione di Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo Organo, in presenza delle seguenti condizioni:

- che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
- che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.

La Commissione d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

La suddetta Commissione si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria del C.I.P. che provvede alla trascrizione nel casellario.

Provvede inoltre, nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R..

Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nella ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.

Decide sulla revoca la Commissione d'Appello su ricorso della Procura, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che decide sulla nuova condanna.

ART. 43: ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del CIP.